

Bruxelles, 30 settembre 2025
(OR. en)

12915/25

Fascicolo interistituzionale:
2025/0242(NLE)

MAR 118
OMI 46
ENV 850
CLIMA 344

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale, in occasione della sua seconda sessione straordinaria, in merito all'adozione di modifiche della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL)

DECISIONE (UE) 2025/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in sede di comitato per la protezione dell'ambiente marino
dell'Organizzazione marittima internazionale,
in occasione della sua seconda sessione straordinaria,
in merito all'adozione di modifiche della convenzione internazionale
per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, e
l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione dell'Unione nel settore del trasporto marittimo dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima e a proteggere l'ambiente marino e la salute umana.
- (2) Nella seconda sessione straordinaria che si terrà dal 14 al 17 ottobre 2025 (MEPC/ES.2), il comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale (*International Maritime Organization – IMO*) è chiamato ad adottare modifiche dell'allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) per quanto riguarda la designazione dell'Atlantico nord-orientale come nuova zona di controllo delle emissioni (regole 13 e 14 e appendice VII dell'allegato VI della convenzione MARPOL), l'accessibilità della banca dati dell'IMO sul consumo di combustibile delle navi (IMO DCS) e la clausola di revisione della misura a breve termine di riduzione dei gas a effetto serra (regole 20, 25, 27 e 28 dell'allegato VI della convenzione MARPOL), nonché il quadro dell'IMO per l'azzeramento delle emissioni nette (nuovo capitolo 5 dell'allegato VI della convenzione MARPOL).

- (3) I regolamenti (UE) 2015/757¹ e (UE) 2023/1805² del Parlamento europeo e del Consiglio, e la direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio³ includono clausole di revisione che sono subordinate all'adozione di modifiche dell'allegato VI della convenzione MARPOL.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della MEPC/ES.2, in quanto alcune delle modifiche previste alla convenzione MARPOL sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, sul regolamento (UE) 2015/757, sulla direttiva (UE) 2023/959 e sul regolamento (UE) 2023/1805.
- (5) L'Unione dovrebbe sostenere le modifiche delle regole 13 e 14 e dell'appendice VII dell'allegato VI della convenzione MARPOL, in quanto contribuiranno a prevenire, ridurre e controllare le emissioni di inquinanti atmosferici prodotte dalle navi, al fine di conseguire i relativi benefici sanitari, ambientali ed economici.

¹ Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/757/oj>).

² Regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 234 del 22.9.2023, pag. 48, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1805/oj>).

³ Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj>).

⁴ Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/802/oj>).

- (6) L'Unione dovrebbe inoltre sostenere le modifiche della regola 27 dell'allegato VI della convenzione MARPOL, in quanto migliorerebbero ulteriormente l'accessibilità dell'IMO DCS.
- (7) L'Unione dovrebbe sostenere le modifiche delle regole 20, 25, 27 e 28 dell'allegato VI della convenzione MARPOL, dal momento che tali modifiche sono conseguenti all'adozione della strategia dell'IMO del 2023 sui gas a effetto serra e al completamento della revisione delle misure a breve termine da parte dell'IMO e consentono un'ulteriore revisione di tali regole.
- (8) L'Unione dovrebbe inoltre sostenere l'introduzione del nuovo capitolo 5 dell'allegato VI della convenzione MARPOL, in quanto ciò contribuirà a ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi.
- (9) L'Unione non è né membro dell'IMO né parte contraente della convenzione MARPOL. Il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare gli Stati membri a esprimere la posizione dell'Unione in occasione della MEPC/ES.2.
- (10) È opportuno limitare l'ambito di applicazione della presente decisione al contenuto delle modifiche proposte, nella misura in cui tali modifiche possono incidere sulle norme comuni dell'Unione e rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione. La presente decisione non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) in occasione della sua seconda sessione straordinaria è di acconsentire all'adozione delle proposte seguenti:

- a) modifiche delle regole 13 e 14 e dell'appendice VII dell'allegato VI della convenzione MARPOL per quanto riguarda la designazione dell'Atlantico nord-orientale come nuova zona di controllo delle emissioni (ECA);
- b) modifiche delle regole 20, 25, 27 e 28 dell'allegato VI della convenzione MARPOL riguardanti l'accessibilità della banca dati dell'IMO sul consumo di combustibile delle navi (IMO DCS); e
- c) introduzione del nuovo capitolo 5 dell'allegato VI della convenzione MARPOL relativo al quadro dell'IMO per l'azzeramento delle emissioni nette,

che figurano nell'allegato del documento MEPC/ES.2/2 dell'IMO.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione di cui all'articolo 1 riguarda le modifiche proposte nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione e possono incidere sulle norme comuni dell'Unione. Tale posizione è espressa dagli Stati membri, che sono tutti membri dell'IMO, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Modifiche di lieve entità della posizione di cui all'articolo 1 possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, di essere vincolati dalle modifiche proposte nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
